

Terreni agricoli montani o di collina

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. A decorrere dall'anno 2016, la predetta esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; poiché accanto all'indicazione del Comune di Asti è riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), l'esenzione opera limitatamente a una parte del territorio comunale.

Sono esenti:

- i terreni compresi nei seguenti fogli: Asti: dall'1 al 52, dal 57 al 68, dal 71 al 74, 78, dall'81 al 96, 102, 108, dal 112 al 123, Sessant: dall'1 all'8, Serravalle: dall'1 al 6, Castiglione: dall'1 al 5, Vaglierano: dall'1 al 4, San Marzanotto: dall'1 al 7, 10, 11, come da classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura approvata con deliberazione del consiglio regionale del Piemonte 12 maggio 1988, n. 826 – 6658.

Sono inoltre esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Restano soggetti ad IMU tutti gli altri terreni agricoli.